STUDIO
ZANOBETTI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE MONTEGRAPPA, 183/A - 59100 PRATO (PO)
TELEFONO 0574 - 575331 FAX 0574 - 574120

studiozanobetti@legalmail.it (P.E.C.)
info@studiozanobetti.it
francesco.zanobetti@odcecprato.legalmail.it (P.E.C.)
francesco.zanobetti@studiozanobetti.it

P.IVA e C.F. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE N. 01787800976
Sito Web: www.studiozanobetti.it
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato N° SA 27

CIRCOLARE INFORMATIVA

Circolare n. 36/2020 ***17 Dicembre 2020***

FATTURA ELETTRONICA: DAL 01 GENNAIO 2021 NUOVE SPECIFICHE OBBLIGATORIE PER TUTTI

È stata pubblicata in data 23 Novembre 2020, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la **Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro** che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 01 Gennaio 2021.

Relazione tra esterometro e fattura elettronica.

Quanto all'esterometro è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo SdI.
Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell'esterometro.

In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell'allegato al provvedimento protocollo n. 99922 del 28 Febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento protocollo n. 166579/2020, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

- Codice tipo – documento (codice TD),
- Codice natura IVA dell'operazione (codice N),

nell'obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l'IVA non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o *reverse charge*), ai fini del loro futuro inserimento del modello IVA precompilato messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai codici tipo – documento la recente Guida dell'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture da *reverse charge* interno, fatture per acquisti dall'estero, per citarne alcune) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo – documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

La tabella riepilogativa dei codici tipo – documento.

Codice	***Descrizione***	***Flusso***
TD01	Fattura	**FE/Esterometro**
TD02	Acconto – anticipo su fattura	**FE**
TD03	Acconto – anticipo su parcella	**FE**
TD04	Nota di credito	**FE/Esterometro**
TD05	Nota di debito	**FE/Esterometro**
TD06	Parcella	**FE**
TD07	Fattura semplificata	**FES**
TD08	Nota di credito semplificata	**FES**
TD09	Nota di debito semplificata	**FES**
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	**Esterometro**
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	**Esterometro**
TD12	Documento riepilogativo (Articolo 6, DPR 695/1996)	**Esterometro**
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno	**FE**
TD17	Integrazione – autofattura per acquisto servizi dall'estero	**FE**
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	**FE**
TD19	Integrazione – autofattura per acquisto di beni ex – Articolo 17 Comma 2 DPR 633/1972	**FE**
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex – Articolo 6 Commi 8 e 9 bis D.Lgs. 471/1997 o Articolo 46 Comma 5 Decreto Legge 331/1993)	**FE**
TD21	Autofattura per splafonamento	**FE**
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA	**FE**
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	**FE**
TD24	Fattura differita di cui all'Articolo 21, Comma 4, lettera a)	**FE**
TD25	Fattura differita di cui all'Articolo 21, Comma 4, terzo periodo lettera b)	**FE**
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex – Articolo 36 DPR 633/1972)	**FE**
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	**FE**

Quanto ai codici natura IVA delle operazioni, sempre la recente Guida dell'Agenzia, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Le sotto categorie dei codici natura IVA.

N2.1	Non soggette ad IVA ai sensi degli Articoli da 7 a 7 – *Septies* del DPR n. 633/1972
N2.2	Non soggette – altri casi
N3.1	Non imponibili – esportazioni
N3.2	Non imponibili – cessioni intracomunitaria
N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Non imponibili – altre operazioni
N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile – altri casi

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto.
Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all'interno del medesimo documento.

Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute.

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo I.N.P.S.
RT04	Contributo Enasarco
RT05	Contributo E.N.P.A.M.
RT06	Altro contributo previdenziale

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo *"importo"* relativo al bollo.
Nel caso in cui sia previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo *"Dati Bollo",* ma diventerà facoltativa l'indicazione del relativo importo.

Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale protocollo n. 166579/2020 del 20 Aprile 2020, dallo scorso 01 Ottobre 2020 e fino al prossimo 31 Dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.